Il principio di continuità del controllo di legalità sulle misure coercitive

Diritto processuale penale | Misure cautelari

Valerio de Gioia

10 | 11 | 2020

La sesta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 3 novembre 2020 (dep. 10 novembre 2020), n. 31418 – dopo aver premesso che i provvedimenti in materia cautelare sono fisiologicamente provvisori, in quanto sempre modificabili e revocabili, perché destinati a valere sino a quando rimangano invariate le condizioni di fatto e di diritto su cui si fondano –, ha affermato che i presupposti della cautela devono sussistere non solo al momento costitutivo del vincolo imposto alla libertà personale ma anche nel corso dell'esecuzione del provvedimento cautelare.

Il legislatore del 1988 ha cristallizzato il principio di continuità del controllo di legalità sulle misure coercitive e, quindi, della necessaria verifica circa la persistente adeguatezza e proporzionalità della cautela rispetto all'attuale intensità delle esigenze cautelari nel disposto dell'art. 299 c.p.p., disposizione che, letta in unione all'art. 275 c.p.p., stabilisce che la misura cautelare deve essere revocata nel caso in cui venga meno taluno dei presupposti della misura ovvero sostituita con altra, meno o più afflittiva, al variare dell'intensità dei pericula libertatis o al modificarsi delle condizioni personali contemplate dallo stesso art. 275.

Le indicate norme impongono, dunque, la verifica della perdurante legittimità della restrizione personale durante tutto il corso di esecuzione della misura cautelare, attraverso un costante adeguamento dello status libertatis agli eventuali fatti sopravvenuti, alle possibili modifiche della situazione processuale, dei presupposti o delle condizioni di legge nonché a fatti preesistenti non conosciuti o non valutati dal giudice (Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2017, n. 37527).

I presupposti della misura cautelare – che rendono appunto legittima la restrizione della libertà personale – devono sussistere non soltanto all'atto dell'adozione della cautela, cioè nella fase c.d. genetica, ma perdurare anche in itinere, cioè durante il corso di esecuzione della misura, imponendo il costante adeguamento dello status libertatis al diverso atteggiarsi degli elementi di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p., affinché, anche nella fase dinamica, sia garantita l'osservanza delle condizioni fondanti il provvedimento limitativo nonché il rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità fissati dall'art. 275 c.p.p..

D'altronde, il principio del c.d. giudicato cautelare, applicabile in relazione alle decisioni assunte nel procedimento incidentale de libertate, associa la preclusione processuale in oggetto alla reiterazione di istanze fondate sui medesimi elementi già delibati, opera, dunque, rebus sic stantibus, a condizione che permangano in termini invariati i requisiti in presenza dei quali la misura cautelare è stata disposta; ne deriva che nessun sbarramento processuale ad una rivalutazione della quaestio libertatis sussiste, invece, nell'ipotesi in cui sia sopravvenuta una modificazione del quadro degli elementi su cui si è basata l'originaria limitazione della libertà personale.

Tanto premesso in linea generale e passando ad affrontare la questione specifica, la Corte, dopo aver richiamato l'art. 275, comma 4, c.p.p., nella parte in cui stabilisce che "non può essere disposta la custodia in carcere salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni", ha affermato che la norma fa derivare, dal superamento del settantesimo anno di età, una presunzione di ridotta pericolosità sociale connessa all'inevitabile scadimento delle facoltà fisiche e psichiche dell'uomo, affidando al giudice il compito di stabilire, caso per caso, se la situazione di fatto, valutata complessivamente, sia di tale gravità da giustificare, anche in tale ipotesi, l'applicazione di una misura cautelare.

Quanto all'ambito di operatività di tale disposizione, è proprio il sopra delineato principio di continuità del controllo di legalità sulle misure coercitive e della persistente adeguatezza della cautela, rispetto al variare di intensità delle esigenze cautelari, a rendere applicabile l'indicata norma – *rectius* a renderne doverosa l'applicazione – non soltanto in fase c.d. genetica di applicazione della misura cautelare ma anche nello sviluppo dinamico della cautela.

Riferimenti Normativi:

© Copyright 2026. All Rights Reserved • La Tribuna srl • Largo Erfurt 7 - 29122 Piacenza • Registrazione ROC 24492 • Pagina 1/2

- art. 273 c.p.p.
- art. 274 c.p.p.
- art. 275 c.p.p.
- art. 299 c.p.p.

© Copyright 2026. All Rights Reserved • La Tribuna srl • Largo Erfurt 7 - 29122 Piacenza • Registrazione ROC 24492 • Pagina 2/2